

**ACCORDO SULL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX. ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7**

L'art. 2, comma 450, lett. a) della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha inserito nell'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, dopo le parole: "un contratto di mutuo", le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122"¹.

Il citato art. 2 è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 3, comma 164, della predetta legge finanziaria 2008), con la conseguenza che le misure massime delle penali indicate nell'Accordo del 2 maggio 2007 sull'estinzione anticipata dei mutui immobiliari ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge, 31 gennaio 2007 n. 7², si applicano anche ai contratti di mutuo, in essere al primo gennaio 2008, accollati a seguito di frazionamento.

L'ABI e le Associazioni dei consumatori sottoscrittrici del citato Accordo, nell'ambito dello spirito di dialogo e confronto che anima il rapporto tra le parti, concordano che coloro che abbiano estinto, anteriormente al primo gennaio 2008, mutui accollati a seguito di frazionamento appartenenti alle tipologie indicate nel citato Accordo ed abbiano pagato una penale in misura superiore a quella applicabile secondo le condizioni ed i termini ivi stabiliti, possano richiedere il relativo conguaglio.

Roma, 17 marzo 2008

¹ Il nuovo testo dell'art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 è il seguente: "E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante".

² Diffuso dall'ABI con lettera circolare dell'8 maggio 2007, prot. LG/RA/OC/CI n. 002350.



